

**Contratto di assicurazione  
per Autovetture  
Systema auto DIRETTA**

**SYSTEMA Auto  
DIRETTA**

**Il presente Fascicolo informativo, contenente:**

- a) Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- b) Condizioni di assicurazione**

**deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa**

**Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
Via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano - [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

**NOTA INFORMATIVA PER AUTOVETTURE  
PRODOTTO SYSTEMA AUTO DIRETTA**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE  
DELLE AUTOVETTURE**

**(Ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 e del  
Regolamento ISVAP n. 35/2010)**

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.**

Ricordiamo che presso il nostro *Punto di Vendita* o accedendo al nostro sito internet è possibile richiedere un preventivo gratuito, redatto tenendo conto degli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* e in base alla formula contrattuale prescelta tra quelle da noi offerte.

**A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

**1. Informazioni generali**

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., società per azioni di diritto italiano, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046.

Sede Legale e Direzione in Milano (Italia): 20161 - Via Senigallia 18/2 Tel (+39) 02/64021 fax 02/64023158.

Sito Internet: [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

E-mail: [info@systemassicurazioni.it](mailto:info@systemassicurazioni.it)

La società è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base al D.M. del 01/06/1988 pubblicato sulla G.U. n. 134 del 09/06/1988; è iscritta alla sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00072.

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è sottoposta a controllo da parte dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) con sede in Roma in via del Quirinale 21 - CAP 00187.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa (dati aggiornati a: 04/2013)**

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto dell'impresa è pari ad € 13.479.589 con capitale sociale pari ad € 5.164.000 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 8.314.989.

L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 302,7%.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della società: [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### GLOSSARIO

le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione:

#### AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

#### ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL *RISCHIO*)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

#### COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

#### CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

#### COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

#### CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

#### CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

#### DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

#### FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

#### FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

#### LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

## **LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

## **MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

## **NORME TARIFFARIE**

Le norme di *SYSTEMA* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

## **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

## **PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

## **POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *SYSTEMA* presta la garanzia assicurativa.

## **PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

## **PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

## **PUNTO DI VENDITA**

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Direzione, via Marengo 15 - 10126 - Torino.

## **RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

## **RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

## **RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *SYSTEMA*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

## **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

## **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **SYSTEMA**

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie previste dal contratto.

## **TARIFFA**

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio* Rc Auto determinato da SYSTEMA al momento della stipulazione del contratto.

## **TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

### **3. Coperture assicurative offerte**

La copertura offerta assicura i *Rischi* della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione dell'autovettura nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei trasportati.

SYSTEMA propone per le autovetture la formula tariffaria Bonus/Malus (Condizione Speciale F, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede a ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del *Premio*, rispettivamente, in assenza o in presenza di *Sinistri* per i quali l'Assicurato ha la *Responsabilità principale* nei *Periodi di osservazione*, e si articola in ventiquattro classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione speciale F.

Si può scegliere di pattuire l'applicazione di una *Franchigia*, con riduzione del *Premio*. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*, come riportato al punto 14 della stessa Condizione Speciale F (Bonus/Malus con *Franchigia*).

## **AVVERTENZA**

***Premesso che la copertura assicurativa si estende ai danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione dell'autovettura in aree private, si precisa che la garanzia non opera in caso di danni verificatisi durante la sosta dell'autovettura medesima in area privata. Non sono altresì coperti i danni comunque cagionati nelle Aree aeroportuali e i danni causati dalla partecipazione dell'autovettura a gare o competizioni sportive (articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione).***

## **AVVERTENZA**

### **Esclusioni e rivalsa**

***Segnaliamo che le Condizioni di Assicurazione prevedono alcuni casi nei quali la garanzia non opera. In tali ipotesi, in forza dell'articolo 144 del Codice SYSTEMA potrà rivalersi nei confronti dell'Assicurato o del Contraente, per ottenere il rimborso di quanto abbia dovuto pagare ad un Terzo in seguito ad un Sinistro.***

***Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli articoli: 2 "Esclusioni e rivalsa", 3 "Estensione territoriale", 5 "Determinazione del premio – Comunicazioni del contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.***

#### **AVVERTENZA**

**Ricordiamo che qualora sia pattuita l'applicazione di una Franchigia fissa (punto 14 della Condizione Speciale F), si deve rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esempio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l'intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest'ultimo importo.**

#### **AVVERTENZA**

**Come previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, il contratto, di durata annuale (o su richiesta dell'Assicurato, di anno più frazione) cesserà automaticamente alla sua scadenza senza alcun obbligo di disdetta.**

**Le relative garanzie saranno operanti fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.**

#### **4. Soggetti esclusi dalla garanzia**

Si ricorda che la garanzia non copre:

- . i danni alla persona e alle cose subiti dal conducente;
- . i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il *Proprietario* dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il *Locatario* nel caso di autovettura concessa in *Leasing*;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

#### **5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio - nullità**

##### **AVVERTENZA**

**Eventuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.**

##### **AVVERTENZA**

**In particolare, le dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del Rischio potrebbero comportare la rivalsa in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che invece si sarebbe determinato conoscendo tali circostanze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'articolo 5 "Determinazione del Premio - Comunicazioni del Contraente" delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

#### **6. Premi**

Il *Premio* deve essere pagato, presso il *Punto di Vendita* al quale è assegnato il contratto, alla consegna della *Polizza* e può essere corrisposto in contanti o tramite assegno, nei limiti previsti

dalla normativa vigente.

Si segnala che il *Premio* viene determinato sulla base di alcuni parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa*, come per esempio l'età e la professione del *Proprietario*.  
La periodicità di pagamento del *Premio* è annuale.

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia di Direzione, via Marengo 15 – 10126 – Torino, aperta al pubblico:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

- il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento (come da modalità disponibili sul sito di *Systema*);  
esclusi i giorni festivi.

### **AVVERTENZA**

***Si ricorda che in caso di cessazione del Rischio (alienazione, consegna in conto vendita, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva dell'autovettura) si può ottenere la restituzione della parte di Premio netto pagato relativo al periodo residuo non goduto (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli articoli 7 "Trasferimento della proprietà del veicolo", 12 "Furto, Rapina e Appropriazione indebita del veicolo", e 13 "Distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo" delle Condizioni Generali di Assicurazione).***

### **7. Informativa in corso di contratto**

SYSTEMA si impegna a trasmettere al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta unitamente all'*Attestazione*, riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti, incluse le eventuali variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

### **8. Attestazione sullo stato del Rischio – classe di merito**

L'*Attestazione*, che ha una validità di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per la quale è stata rilasciata, è un documento indispensabile per conoscere le caratteristiche del *Rischio* da assicurare e quindi per stabilire un *Premio* corretto. Nello stesso tempo è uno strumento dal quale risulta la sinistrosità dell'autovettura assicurata (per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 14 "*Attestazione dello stato di Rischio*" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Per queste ragioni si fa presente che:

- ❖ se l'autovettura è già stata assicurata in precedenza, si deve consegnare al nuovo Assicuratore la relativa *Attestazione* in occasione della stipulazione di un successivo contratto;
- ❖ SYSTEMA invia l'*Attestazione* al *Contraente* almeno trenta giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, indipendentemente dal fatto che si intenda o meno rinnovarlo con lo stesso Assicuratore.

Relativamente ai contratti stipulati con la formula Bonus/Malus – Condizione Speciale F -, sull'*Attestazione* rilasciata da SYSTEMA vengono indicate, oltre alla classe di provenienza e di assegnazione derivante dalle condizioni applicate al contratto, anche quella derivante dall'applicazione delle indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4/2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

## AVVERTENZA

**Informiamo che la classe di merito di conversione universale cosiddetta CU riportata sull'Attestazione è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. auto di ciascuna Compagnia.**

**Quest'ultima classe, in caso di variazione della Compagnia di assicurazione, potrà essere presa in considerazione dal nuovo Assicuratore unitamente alle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.**

Riportiamo, di seguito, alcuni criteri di assegnazione del contratto alle classi di merito previste dalla Classe di Conversione Universale (CU), come da allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4/2006:

- in caso di prima assicurazione dell'autovettura a seguito di immatricolazione o voltura o a seguito di cessione del contratto ➔ classe di merito CU 14.
- Nel caso di *Rischi* già presenti nel portafoglio di *SYSTEMA* o di *Rischi* provenienti da formule tariffarie diverse dal Bonus Malus la classe di merito CU viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale*.

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- N.B.: ➔ non sono considerati anni senza *Sinistri* quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);  
 ➔ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione TUTTI gli eventuali *Sinistri* pagati, anche a titolo parziale, con *Responsabilità principale* provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso) ➔ per ogni *Sinistro* viene applicata una maggiorazione di due classi.

Nel caso in cui venga assicurata un'autovettura di prima immatricolazione o questa sia assicurata per la prima volta dopo una voltura, si ricorda che si può usufruire della classe di merito CU e della classe di merito di *SYSTEMA* risultante dall'*Attestazione* relativa ad altra autovettura intestata allo stesso *Proprietario* o a un suo *Famigliare convivente*, per i clienti che consegnano l'*Attestazione* di *SYSTEMA*; si può usufruire della sola classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* relativa ad altra autovettura intestata allo stesso *Proprietario* o a un suo *Famigliare convivente* nel caso di clienti che consegnano un' *Attestazione* di altra impresa.

Per la determinazione della classe interna si fa riferimento alle indicazioni riportate dalle *Norme Tariffarie*.

## CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DI SYSTEMA

La classe di merito di assegnazione viene stabilita nell'ambito delle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto, consultabili preventivamente presso il *Punto di Vendita*

cui è appoggiato il contratto o sul sito Internet di *SYSTEMA* ([www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)).

In assenza di indicazioni troveranno applicazione i criteri indicati dalle Condizioni di Assicurazione che di seguito sintetizziamo.

La Condizione Speciale F – Bonus/Malus delle Condizioni di Assicurazione stabilisce che, per le autovetture e gli autotassametri, la classe di merito di assegnazione è la 14 per i veicoli assicurati per la prima volta dopo l'immatricolazione od una voltura (punto 2.1) (***invariata rispetto a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4/2006***).

**Per gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alla Condizione speciale F dal punto 2 al punto 8.**

#### **INFORMAZIONE SUL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO**

*SYSTEMA* prevede nella Condizione Speciale F il mantenimento della classe di merito - purché non cambi il *Proprietario* (il *Locatario* nel caso di contratto di *Leasing*) - in caso di:

- trasferimento di proprietà del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo;
- documentata consegna in conto vendita del veicolo;
- furto del veicolo, rapina ed appropriazione indebita.

Il diritto al mantenimento della classe in corso può essere fatto valere anche dal coniuge in comunione dei beni nonché, in caso di variazione della proprietà del veicolo, per il conferimento della proprietà piena ad uno solo dei precedenti comproprietari.

#### **9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto**

Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di *Premio*, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il *Terzo* ha richiesto il risarcimento all'*Assicurato* o ha promosso contro questo l'azione.

***Per quanto concerne la decadenza conseguente ad omessa o ritardata Denuncia di Sinistro si rimanda all'avvertenza di cui al successivo punto 11.***

#### **10. Regime fiscale**

Nel contratto si applicano sul *Premio* imponibile l'aliquota fiscale e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura prevista dalla normativa vigente ed indicata in *Polizza*.

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

Si ricorda che, qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* e il *Contraente* abbia optato per il *Risarcimento del danno in forma specifica* (articolo 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione), sul sito internet di *SYSTEMA* ([www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)) potrà essere facilmente consultato l'elenco degli autoriparatori convenzionati.

## **AVVERTENZA**

**Ricordiamo che, qualora sia stato scelto il Risarcimento del danno in forma specifica, il Premio RCA viene ridotto nella misura prevista dalla Tariffa o dalle Norme Tariffarie di SYSTEMA e indicata in Polizza.**

### **11. Procedura per il risarcimento del danno**

Ai sensi dell'articolo 143 del Codice in caso di *Sinistro* il *Contraente* ha l'obbligo di far pervenire prontamente la relativa *Denuncia* alla Sede di SYSTEMA o al *Punto di Vendita* presso il quale ha stipulato il contratto.

A questo scopo si deve utilizzare l'apposito modulo (*Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di Sinistro*) fornito da SYSTEMA.

**Per gli aspetti di maggiore dettaglio sulle modalità di compilazione di tale modulo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 8 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri - delle Condizioni Generali di Assicurazione".**

## **AVVERTENZA:**

**L'Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui ne è venuto a conoscenza (articolo 8 "Richiesta di risarcimento danni ai sensi degli articoli 149 e 150 del Codice – Denuncia dei Sinistri" delle Condizioni Generali di Assicurazione), pena la perdita del diritto all'indennizzo/risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.**

Per quanto concerne:

- la procedura di risarcimento diretto, si rinvia agli articoli 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2006,
- il risarcimento del danno subito dal *Terzo* trasportato, si rinvia all'articolo 141 del Codice,
- le altre ipotesi di risarcimento, si rinvia agli articoli 144, 145 e 148 del Codice.

A seguire ricordiamo i termini di legge entro i quali le imprese di assicurazione devono procedere alla liquidazione e al pagamento dei *Sinistri*.

Con riferimento alla **procedura di risarcimento diretto**, in caso di richiesta danni completa, l'impresa deve procedere all'offerta – eventualmente in forma specifica nel caso in cui si sia optato per tale formula - ovvero deve comunicare all'Assicurato i motivi che impediscono di formulare l'offerta, con le seguenti tempistiche:

- per i danni a cose: entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, qualora il modulo di *Denuncia* del *Sinistro* (modello C.A.I.) sia sottoscritto da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti; entro sessanta giorni, diversamente, qualora il modulo di *Denuncia* del *Sinistro* sia sottoscritto da un solo conducente;
- nel caso di lesioni, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione da parte del danneggiato, ovvero, nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

**Negli altri casi, qualora non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto**, l'impresa deve formulare l'offerta, ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta danni da parte del danneggiato (entro trenta giorni in caso di sottoscrizione del modulo di *Denuncia del Sinistro* da parte dei conducenti coinvolti).

In caso di *Sinistri* mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi per cui si ritiene di non farla - deve essere formulata entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

L'impresa deve provvedere al pagamento della somma offerta entro quindici giorni dalla data in cui ha ricevuto dal danneggiato la dichiarazione di accettazione o di mancata accettazione.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde comunque la somma offerta entro trenta giorni dalla data in cui il danneggiato ha ricevuto l'offerta.

**Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti nell'ottica della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative**, i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'offerta ovvero comunicare i motivi per cui ritiene di non farla sono sospesi. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia al secondo comma dell'articolo 148 del *Codice*.

Ricordiamo che sul sito internet di *SYSTEMA* ([www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)), è possibile trovare l'indicazione del centro di liquidazione *Sinistri* territorialmente competente.

## **12. Incidenti stradali con controparti estere**

In caso di incidente stradale avvenuto in Italia con veicolo immatricolato all'estero, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, si deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento all'U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, corso Sempione, 39, 20145 Milano, che provvederà alla gestione del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 125 del *Codice*.

Se durante un viaggio all'estero (in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell'Unione Europea e Norvegia, Islanda e Liechtenstein), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro*.

Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), si deve inviare apposita richiesta al Centro di Informazione Italiano, all'indirizzo:

**CONSAP S.p.A.**  
**Centro di Informazione Italiano**  
**Via Yser, 14 - 00198 Roma**  
**mail: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it)**  
**fax: +39 06 85796270**  
**telefono: +39 06 85796415**

o accedere al sito Internet: <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centro-di-informazioneitaliano>.

In entrambi i casi occorrerà indicare in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del *Sinistro* ed estremi dei veicoli

coinvolti (targa del veicolo responsabile del *Sinistro*, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile del *Sinistro*, se nota).

N.B.: Se l'incidente è provocato all'estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, l'applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.

In questi casi, se l'incidente è accaduto in uno dei Paesi aderenti al sistema della Carta Verde, la richiesta di risarcimento potrà essere indirizzata all'impresa di assicurazione del responsabile del *Sinistro* oppure al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del *Sinistro* se il veicolo che ha provocato il danno è immatricolato in uno Stato diverso rispetto a quello dell'accadimento (gli indirizzi dei vari Bureaux sono indicati nel sito web dell'UCI).

Per maggiori dettagli si rimanda ai siti dell'IVASS e dell'UCI, ricordando che nel caso in cui l'assicuratore estero o il mandatario per la gestione dei *Sinistri* non rispondano entro tre mesi, si può fare appello alla *Consap* che in veste di Organismo di Indennizzo provvederà per le fasi successive.

In caso di *Sinistro* avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato ovvero in caso di *Sinistro* causato dal ladro a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alla Autorità competente, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada istituito presso la *Consap*.

### **13. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro**

Si ricorda che, al fine di evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del *Premio*, si può decidere di rimborsare alla ***Consap* (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) o a **SYSTEMA (per gli altri *Sinistri*)** l'importo di uno o più *Sinistri* liquidati integralmente nel *Periodo di osservazione* immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.**

Tale facoltà potrà essere esercitata **entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale** (articolo 10 Condizione Speciale F "Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati).

### **14. Accesso agli atti dell'impresa**

Ricordiamo che i *Contraenti* e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi.

Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell'articolo 148 del *Codice* – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l'impresa abbia presentato denuncia o querela.

Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all'esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal Decreto Ministeriale n. 191/2008.

In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, rinviamo all'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 191/ 2008.

Ci limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all'impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell'atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l'individuazione.

L'impresa deve comunicare al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d'accesso entro quindici giorni dalla ricezione.

L'impresa comunica al richiedente l'atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell'ufficio competente nella trattazione del *Sinistro*, il luogo in cui effettuare l'accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l'impresa gestoria, di cui al punto 12.

## **15. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Società: FONDIARIA-SAI S.p.A.

Funzione: Relazioni Industriali e Servizio Clienti-Servizio Clienti

Indirizzo: Via Lorenzo Il Magnifico, 1 - 50129 Firenze

Fax: (+39) 055-4792044

E-mail: [reclami@milass.it](mailto:reclami@milass.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma - fax 06.42.133.353 o 06.42.133.745, corredando l'esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l'Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell'IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all'IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito *internet*: <http://ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

**SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale**  
**Systema**  
**Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
Paolo Aicardi



**N.B.: Si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.**

*Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 10.2013*

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

# **SYSTEMA Auto**

## **DIRETTA**

### **Libretto di Polizza**

#### **Autovetture**

Edizione 05/2012

### **Responsabilità Civile**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER AUTOVETTURE**  
**- EDIZIONE 1° OTTOBRE 2013 -**

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 - "Nuovo Codice delle Assicurazioni Private"*)

**DEFINIZIONI**

**AREE AEROPORTUALI**

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

**ASSICURATO**

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

**ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)**

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni è tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

**COASSICURAZIONE**

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

**CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)**

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

**COMMITTENTE**

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

**CONSAP**

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – [www.consap.it](http://www.consap.it)).

**CONTRAENTE**

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

**DENUNCIA**

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'assicuratore.

**FAMIGLIARE CONVIVENTE**

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

**FRANCHIGIA**

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

**LEASING**

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

**LOCATARIO**

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

**MASSIMALE**

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

**NORME TARIFFARIE**

Le norme di *SYSTEMA* che indicano le modalità di applicazione della *Tariffa*, nonché gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosità*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

**POLIZZA**

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *SYSTEMA* presta la garanzia assicurativa.

**PREMIO**

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

**PROPRIETARIO DEL VEICOLO**

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

**PUNTO DI VENDITA**

SYSTEMA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Direzione, via Marengo 15 - 10126 - Torino.

**RESPONSABILITA' PARITARIA**

Ricorre nei casi in cui la responsabilità del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

**RESPONSABILITA' PRINCIPALE**

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilità prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con più di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

**RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Il ripristino del veicolo, da parte di *SYSTEMA*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**SYSTEMA**

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

**TARIFFA**

L'insieme dei fattori di *Rischio* che concorrono a definire il *Premio Rc Auto* determinato da *SYSTEMA* al momento della stipulazione del contratto.

**TERZI**

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

SYSTEMA assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non è equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
7. **PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento**;
8. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Proprietario* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati *Terzi***;

**Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 6, 7 e 8 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria.**

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

## **ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA**

**Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:**

- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ❖ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ❖ nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ❖ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- ❖ per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ❖ se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ❖ in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, **SYSTEMA** eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

**SYSTEMA** rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- ❖ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purché la patente venga successivamente rilasciata**;
- ❖ il conducente guida con patente scaduta, **purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in Polizza**, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

### **ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo **SYSTEMA** rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni **ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto**, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La Carta Verde è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale è stato pagato il *Premio*.

In occasione delle scadenze di annualità, **SYSTEMA** risponde anche dei danni che si verifichino fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il **Contraente** è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a **SYSTEMA** la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa*.

#### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il *Premio* deve essere pagato alla consegna della *Polizza*.

**Il pagamento va eseguito presso il Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto**, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al *Proprietario* dello stesso (nel caso dei contratti di *Leasing*, al *Locatario*), al *Contraente* ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'*Attestazione*.

**In caso di comunicazioni inesatte o reticenze da parte del Contraente, ovvero da parte dell'Assicurato se persona diversa dal Contraente, al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

**Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a SYSTEMA ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.**

**In caso di mancata comunicazione, SYSTEMA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

#### **ARTICOLO 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: in caso di permanenza presso lo stesso assicuratore iniziano *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e terminano *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

#### **ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO**

**Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a SYSTEMA l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.**

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

##### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

L'alienante, **previa restituzione al Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà.

In questo caso **SYSTEMA** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

#### **b) CESSIONE DEL CONTRATTO**

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a SYSTEMA, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

**Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto: SYSTEMA pertanto non rilascerà l'Attestazione.**

#### **c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve dalla data di perfezionamento del trasferimento di proprietà; **in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a SYSTEMA restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde.** **SYSTEMA** rimborsa al *Contraente* la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché' i predetti documenti siano stati restituiti.**

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti al Punto di Vendita di SYSTEMA il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il *Contraente* ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo.

#### **ARTICOLO 8 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI**

Qualora trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento è presentata con lettera raccomandata - con avviso di ricevimento o con consegna a mano - telegramma o fax.

**E' esclusa la presentazione in via telematica.**

In ogni caso **deve essere presentata Denuncia del Sinistro** redatta sul modulo, fornito da **SYSTEMA**, *Constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n. 13 del 6/2/2008.

**La predetta Denuncia deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza.**

**La Denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza ed al Sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro stesso.**

**Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di presentazione della *Denuncia* del *Sinistro* come sopra indicati può comportare per *SYSTEMA* gravi pregiudizi economici e per questo la stessa si riserva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla mancata, tardiva o incompleta *Denuncia* del *Sinistro*, ai sensi dell' articolo 1915 del Codice Civile.**

#### **ARTICOLO 9 - GESTIONE DELLE VERTENZE**

*SYSTEMA* assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***SYSTEMA* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.**

**L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora *SYSTEMA* lo richieda espressamente.**

#### **ARTICOLO 10 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha durata annuale o su richiesta dell'*Assicurato* di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. La garanzia è operante fino all'ora ed alla data di effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità.

Qualora il contratto venga emesso in sostituzione di un altro per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

#### **ARTICOLO 11 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO**

**I contratti di durata inferiore all'anno cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta. E' altresì esclusa qualsivoglia variazione**, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

#### **ARTICOLO 12 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* **è tenuto a darne comunicazione a *SYSTEMA*, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la *Carta Verde* al *Punto di Vendita* al quale è assegnato il contratto.**

**Il *Contraente* deve inoltre consegnare a *SYSTEMA* copia della *Denuncia* presentata all'Autorità competente.**

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

##### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato.

*SYSTEMA* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

#### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla *Denuncia* presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e *SYSTEMA* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

#### **ARTICOLO 13 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO**

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è **tenuto a darne comunicazione a SYSTEMA, restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde al Punto di Vendita al quale è assegnato il contratto.**

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a **SYSTEMA:**

- ❖ **in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;**
- ❖ **in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.**

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

#### **a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO**

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato.

*SYSTEMA* procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

#### **b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto si risolve dalla data di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo e *SYSTEMA* rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti.**

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **SYSTEMA non procede al rimborso della maggiorazione di *Premio* richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

#### **ARTICOLO 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO**

*SYSTEMA* rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria*, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di responsabilità.

E' legittimato al ritiro dell'*Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo *SYSTEMA* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

#### **SYSTEMA non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:**

- ❖ **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo;**
- ❖ **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

#### **Validità dell'*Attestazione***

Il periodo di validità dell'*Attestazione* è pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata. La validità dell'*Attestazione* è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validità dell'ultima *Attestazione* conseguita è posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà la validità dell'*Attestazione* stessa è pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima è stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi più di cinque anni l'*Attestazione* non è più valida.

#### **ARTICOLO 15 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO-DUPLICATO DI POLIZZA**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *SYSTEMA* vi provvede **previa restituzione di quelli da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio**.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *SYSTEMA* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese del Contraente**.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento il **Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

In caso di richiesta di duplicato o copia della *Polizza* ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile, *SYSTEMA* rilascia un duplicato o una copia **su richiesta ed a spese del Contraente**. Se la perdita della *Polizza* sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento, il **Contraente deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità**.

#### **ARTICOLO 16 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *SYSTEMA*.

#### **ARTICOLO 17 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede il *Punto di Vendita* al quale è assegnato il contratto.

#### **ARTICOLO 18 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrano nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il *Premio RC Auto* sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa* o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*.

Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* - a giudizio di *SYSTEMA* - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della *Polizza* per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla *Polizza* sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle *Norme Tariffarie*.**

L'indennizzo corrisposto da *SYSTEMA* non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

**ARTICOLO 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## VINCOLI

***E' esclusa la possibilità di vincolare la polizza a favore di qualsiasi Ente.***

## CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

**Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.**

### F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

#### 1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula Bonus/Malus - che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione* - che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

**TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO**

<i>Classi di merito</i>	<i>Coefficienti di determinazione del Premio</i>
Y6	0,37
Y5	0,39
Y4	0,41
Y3	0,43
Y2	0,45
Y1	0,47
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,88
16	2,34
17	2,86
18	3,50

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

**In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.**

#### 2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA

##### 2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta:

a) dopo la prima immatricolazione;

b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) - persona fisica - del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito indicata nella tabella 2 se l'autovettura era assicurata con la Società nella formula Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA) e l'ultima *Attestazione* indica la classe di assegnazione da B1 a B5;

**TABELLA 2 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

<b>Classe di assegnazione indicata sull'attestato SYSTEMA</b>	<b>Classe di merito di assegnazione</b>
B5	Y6
B4	Y5
B3	Y4
B2	Y3
B1	Y2

- della classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso un'altra Compagnia.

**Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione dell'autovettura o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

**2.2. IN LUOGO DI UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'**

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà (o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale) di un'autovettura in luogo della quale venga assicurata un'altra autovettura di nuova proprietà - si procede come di seguito indicato purchè l'ultima *Attestazione* conseguita sia in corso di validità:

***Autovettura già assicurata con Polizza Systema***

Qualora la precedente autovettura fosse già assicurata con *Polizza Systema* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per l'autovettura precedente (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalla Tabella 2) e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Il *Contraente* è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- ❖ **copia della *Denuncia* di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- ❖ **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**

- ❖ **copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.**

#### **Autovettura già assicurata presso altra Compagnia**

Qualora l'autovettura fosse già assicurata presso un'altra Compagnia il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità rilasciata per la precedente autovettura, e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

**Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:**

- ❖ **l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità del veicolo precedente;**
- ❖ **copia della *Denuncia* di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;**
- ❖ **copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- ❖ **copia del precedente contratto assicurativo;**
- ❖ **copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare o della sua ricevuta sostitutiva e copia e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.**

### **3. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS**

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella Bonus/Malus, il contratto stesso è assegnato:

- ❖ **alla classe di assegnazione CU indicata sull'ultima *Attestazione conseguita in corso di validità*;**
- ❖ **alla classe di merito 13 se sull'*Attestazione* non è indicata la classe di assegnazione CU.**

**Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a SYSTEMA la precedente *Attestazione*.**

In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In caso di passaggio da una formula tariffaria con "*Franchigia* fissa ed assoluta" alla formula tariffaria "Bonus/Malus", di cui alla presente Condizione Speciale, le percentuali di *Responsabilità paritaria* eventualmente evidenziate nell'*Attestazione* verranno cumulate - ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia per la classe di merito interna che per quella CU - solo nell'annualità successiva alla stipulazione del contratto.

### **4. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS**

#### **4.1. CON LA SOCIETÀ NELLA FORMULA BONUS/MALUS CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 CON CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE SYSTEMA AUTO**

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza SYSTEMA* nella formula Bonus/Malus (*Condizioni Particolari P, PF e PFA*) e l'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità indica la classe di assegnazione da B1 a B5, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2.

#### **4.2. CON LA SOCIETÀ NELLA FORMULA BONUS/MALUS CONDIZIONI SYSTEMA AUTO**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'*Attestazione* rilasciata dalla stessa Società.

#### **4.3. PRESSO ALTRA IMPRESA**

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata dal precedente assicuratore.

#### **4.4. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI**

**In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'*Attestazione* (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalla Tabella 2), se quest'ultima è stata rilasciata da *SYSTEMA*;
- alla classe di assegnazione CU indicata sull'*Attestazione*, se quest'ultima è stata rilasciata da una diversa impresa.

#### **5. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO**

Nel caso in cui l'autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

##### **5.1. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA SYSTEMA**

Il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalla Tabella 2) di quello precedente.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

**In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

##### **5.2. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS PRESSO ALTRA IMPRESA**

**Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo.** La nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto.

**In mancanza di quest'ultimo, la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 18.** Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da più di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 14.

### **5.3 AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS**

**Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora fosse già assicurato con Polizza di altra impresa. In mancanza di quest'ultimo, la nuova Polizza è assegnata alla classe di merito 18.**

Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal Bonus/Malus la nuova *Polizza* è assegnata alla classe di merito 13.

Se il precedente contratto è cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 13 **qualora il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile** che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

**In assenza di tale dichiarazione, la Polizza viene assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni.

### **6. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata; se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, il Contraente deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata.** Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. **In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

### **7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi [90 giorni] da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da SYSTEMA entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo esplicito di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

### **8. DICHIARAZIONE ESTERA**

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un'autovettura già assicurata all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il Contraente non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

### 9. RINNOVO ESPLICITO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo esplicito, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3, a seconda che SYSTEMA abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terrà conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

**TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE**

Classe di merito di assegnazione in base a: - numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati  e  -numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%.					
Classe di merito di provenienza	0	1	2	3	4 o più
Y6	Y6	Y4	Y1	3	6
Y5	Y6	Y3	1	4	7
Y4	Y5	Y2	2	5	8
Y3	Y4	Y1	3	6	9
Y2	Y3	1	4	7	10
Y1	Y2	2	5	8	11
1	Y1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

## 10. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 **offrendo a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a SYSTEMA (per gli altri Sinistri) il rimborso degli importi liquidati** per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

**Tale facoltà riguarda solo i Sinistri liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza e potrà essere esercitata entro nove mesi [270 giorni] dalla scadenza contrattuale.**

## 11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso.

## 12. SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un'autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con SYSTEMA.**

## 13. VEICOLO GIA' ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il *Contraente* all'atto della stipulazione del contratto consegna un'*Attestazione* in corso di validità conseguita per un'altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso *Proprietario/Locatario*. **Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.**

## 14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il ***Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a SYSTEMA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.**

**Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice SYSTEMA conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.**

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a SYSTEMA.**

Qualora quest'ultimo avvenga dopo la naturale scadenza del contratto, *SYSTEMA* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo esplicito successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto. In questo caso *SYSTEMA* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *SYSTEMA* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.



**Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.** Via Senigallia n. 18/2 - 20161 Milano  
[www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it)